



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 24/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 novembre 2014, n. 398

Piano particolareggiato in variante al P.P. Giuliani "B" adeguato alle prescrizioni regionali ex Legge 56/80. Proponente: SISTO S.r.l. Autorità procedente: Comune di Martina Franca (TA) - SUE - Servizio Edilizia privata. Valutazione di incidenza. ID_4983

L'anno 2014 addì 28 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

VISTO il Piano di gestione del SIC - ZPS "Area delle Gravine approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 - (BURP 5/2010);

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale"

Premesso che:

il Comune di Martina Franca, a seguito della nota dell'Ufficio scrivente prot. AOO_089/20/03/2014 n. 2962, con nota prot. 17219 dell'08/04/2014, acquisita al prot. AOO_089/10/04/2014 n. 3592 trasmetteva la seguente documentazione:

1. istanza formulata dalla Ditta SISTO S.r.l. di Sisto Leonardoantonio, in ordine alla identificazione della nuova conformazione e consistenza dei lotti sulle particelle n. 559 - 592 - 593 - 594 del foglio n. 126 e parte della particella n. 587;
2. relazione tecnica;
3. Tav. 1 - Stralcio di PRG;
4. Tav. 2 - rappresentazione su mappa catastale dell'area oggetto di intervento oggetto di P.P. del progetto di variante;
5. Tav. 3 - piano quotato dell'area - sezioni longitudinali e trasversali;
6. Tav. 4 - planimetria generale con suddivisione in lotti su mappa catastale;
7. Tav. 5 - planimetria con tipi edilizi di progetto;
8. Tav. 6 - profilo altimetrico dell'edilizia di progetto;
9. Tav. 7 - standards urbanistici - localizzazione;
10. Valutazione di incidenza ambientale (livello II) nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare al quale erano allegati:
 - parere di Valutazione di incidenza, favorevole con prescrizioni, espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. 13239 del 13/03/2008 relativo al "Progetto di una casa isolata bifamiliare - Piano Particolareggiato Giuliani B - lotto 71" (Allegato B);
 - nota esplicativa (rif. prot. PTA/2012/0051917/P del 05/06/2012) al parere di Valutazione di incidenza espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. 13239 del 13/03/2008 (Allegato A). In tale nota si affermava che "In data 27/03/2012, con nota prot. n. 26148, il Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Martina Franca, richiedeva all'ufficio scrivente informazioni e documentazione relativamente

alla pratica sopracitata, atteso che nella stessa nota si dichiarava di aver accertato l'esecuzione di un taglio di piante di quercia senza autorizzazione nel terreno sito in loc. Giuliani distinto in catasto al fg. 126, p.lla 559 (ex 158) agro del Comune di Martina Franca, attualmente di proprietà della SISTO S.r.l. Ciò premesso, questo Ufficio concordava con il Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Martina Franca, sopralluogo congiunto sul sito in esame per il giorno 18/05/2012, al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi. In tale circostanza l'Ufficio scrivente rilevava che il lotto 71, trovandosi al margine di un vasto complesso boscato, sul lato ovest risulta investito da una formazione vegetazionale ascrivibile ai "Querceti di Quercus trojana" che costituiscono habitat di interesse comunitario cod. 9250 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Per quanto esposto, alla luce di quanto emerso in sede di sopralluogo, in riferimento al parere di Valutazione d'Incidenza prot. n. 13239 del 13.03.2008, si precisa quanto segue. Il parere in esame fa riferimenti ad opere da realizzarsi su terreno "privo di vegetazione arborea ed arbustiva e priva di habitat o specie di interesse comunitario..." ovvero sull'area adibita a seminativo; di conseguenza non sono consentiti interventi sulla superficie del lotto investita dall'habitat comunitario "Querceti di Quercus trojana", cod. 9520" (Allegato A);

visure catastali storiche dell'area di intervento censita in Catasto Terreni al Foglio di Mappa 126, p.lle n.ri 559, 592, 593, 594 (tutte ex 158), parte della 587 (ex 159) (Allegato C);

attestazione della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica in merito ai Territori Costruiti ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del P.U.T.T./P resa con nota prot. AOO_145/29/04/2011 n. 3801 (Allegato D). In detta nota si attestava "(...) la coerenza al P.U.T.T./P. delle perimetrazioni di cui al punto 1.2 dell'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. - PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO - così come operata dal Comune di Martina Franca, trasmesse con nota comunale prot. n. 45 del 20/12/2010 e alla presente allegate, nel rispetto delle precisazioni di cui ai punti che precedono.

Si chiede al Comune la trasmissione:

- degli estremi di presentazione/adozione dei PP Giuliani A - B- C - D;
- della perimetrazione dei Territori Costruiti su carta tecnica regionale, su catastale e sulle tavole di PRG e del perimetro in formato digitale georiferito UTM - 33 WGS84.

Si rappresenta che tale attestazione non costituisce approvazione di variante della strumentazione urbanistica generale vigente ed esplica effetti solo ed esclusivamente in applicazione delle norme di tutela e valorizzazione paesaggistica introdotte dal P.U.T.T./P., dunque le perimetrazioni dei territori costruiti non hanno efficacia sugli immobili e sulle aree di interesse paesaggistico tutelati in base alle norme statali ossia tutelate ex art. 142 del D.lgs n. 42/2004 (categorie della Legge Galasso di cui agli articoli nn. 136, 143 comma 1 lettera d) e 157 dello stesso D.lgs n. 42/2004 (Vincoli paesaggistici decretati e comprensivi dei cosiddetti "Decreti Galasso" o "Galassini")" (Allegato D);

Certificato di destinazione urbanistica, prot. 8424/2010 del 07/12/2010 rilasciato dal Dirigente del Comune di Martina Franca - Settore Sviluppo Territoriale e S.U.E. nel quale si certifica che "la particella 587 del foglio di mappa 126, nel Piano Particolareggiato Giuliani "B" risulta tipizzata "E4", ricade in zona Trulli individuata nella cartografia del P.U.T.T./p., ricade in area pSIC "Murgia di Sud - Est" IT 9130005" individuata ai sensi del D.M. 3 aprile 2000, sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, ricade in bosco individuato nella cartografia del P.U.T.T./p., ricade in Territorio Costruito individuato nella cartografia del P.U.T.T./P. e nella cartografia del P.U.T.T./p. (Ambiti Territoriali Estesi Serie 11) (...) detta particella rientra nell'A.T.E. di tipo "B" (...) che le particelle 592 - 559 - 593 - -594 del foglio di mappa 126 nel Piano Particolareggiato Giuliani "B" risultano tipizzata "E4", ricadono in zona Trulli individuata nella cartografia del P.U.T.T./p., ricadono in area pSIC "Murgia di Sud - Est" IT 9130005" individuata ai sensi del D.M. 3 aprile 2000, sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, ricadono in Territorio Costruito individuato nella cartografia del P.U.T.T./P. e nella cartografia del P.U.T.T./p. (Ambiti Territoriali Estesi Serie 11) (...) dette particelle rientrano nell'A.T.E. di tipo "C", ricadono, secondo la cartografia del P.U.T.T./p. (Serie 4 Boschi - Macchie - Biotopi - Parchi), in "area annessa ad area boscata, giusta lettera b) del punto 3.10.3 dell'art. 3.10 (Boschi e Macchie) delle

Norme Tecniche d'Attuazione del vigente P.U.T.T./p." e Certificato di destinazione urbanistica, prot. 2812/2010 del 14/05/2012 rilasciato dal Dirigente del Comune di Martina Franca - Settore Sviluppo Territoriale e S.U.E. in cui si certifica che "(...) la particella 594 del foglio di mappa 126, nel Piano Particolareggiato Giuliani "B", risulta tipizzata a zona "E4" e ricade in area pSIC "Murgia di Sud - Est" IT 9130005" individuata ai sensi del D.M. 3 aprile 2000. Detta particella ricade in "Territorio Costruito", giusta delibera del C.C. n. 45 del 20.12.2010 attestata dalla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 3801 del 29.4.2011" (Allegato E);

Delibera di C.C. n.ro 116/90 (Allegato F) inerente l'adeguamento del Piano Particolareggiato Giuliani alle prescrizioni della Regione Puglia nella quale si riportava, tra l'altro, quanto segue:

"In sede di approvazione del P.R.G. del Comune di Martina Franca, l'Ispettorato Forestale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, con nota n° 28/925 del 20/1/75 trasmessa all'U.U.R., esprimeva parere favorevole in merito all'approvazione dello stesso P.R.G. In detta nota, peraltro parte integrante della Relazione dell'ufficio regionale n° 1219 del 14/09/1976, si evidenziava che la destinazione E4 viene limitata soltanto da terreni cespugliati e da soprassuoli forestali a densità molto rada, per le quali, a priori, non si ritiene che, in conseguenza degli insediamenti previsti, possono verificarsi perturbamenti al regime delle acque e pericoli di dissesto idrogeologico" peraltro nella stessa nota si rappresentava "l'opportunità che in sede di redazione dei Piani Particolareggiati, gli stessi vengano rimessi per l'esame preventivo allo scrivente.";

(...) "Il P.R.G. venne approvato, definitivamente con delibera di G.R. n° 1501 del 5/3/1984";

(...) Con nota del 27/11/1986 prot. n° 28/31370 l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ha inviato all'Assessore all'Urbanistica della Regione Puglia e per conoscenza al Comune di Martina Franca il parere di propria competenza che testualmente recita per zona interessata "... Eseguiti i doverosi sopralluoghi ed accertamenti, da parte dell'I.R.F. di Taranto, si evidenzia quanto appresso, anche in riferimento a quanto previsto dalla Legge 56/80, art 51: (...) 2) Zona Giuliani B: si esprime parere favorevole, nei soli riguardi tecnico - forestali, limitatamente alle zone non interessate dal bosco, con esclusione quindi di tutte le aree boschive individuate nella cartografica allegata";

Certificato di Vincolo idrogeologico, prot. 1031 del 26/05/2006 rilasciato dalla Regione Puglia - Assessorato Risorse Agroalimentari - Settore Foreste nel quale si attesta che i terreni "(...) compresi in agro di Martina Franca Fg. 126 p.lle 157 - 158 - 159 non ricadono in zona sottoposta a Vincolo per scopo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923. Comunque, qualora nei terreni sopra citati ricadano aree boscate o di macchia mediterranea, ogni intervento da realizzarsi dovrà avere un preventivo parere da parte di questo Ispettorato" e Certificato di Vincolo idrogeologico, prot. 12777 del 16/06/2006 rilasciato dalla Regione Puglia - Aree Politiche per lo Sviluppo Rurale - Serv. Foreste sez. di Taranto nel quale è stato "(...) accertato che le p.lle 559 - 592 e 593 del Fg. 126 di Martina Franca (TA) non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e suo Regolamento" (Allegato G);

con nota prot. AOO_089/18/09/2014 n. 8086, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che avrebbe provveduto ad adottare formale provvedimento di rigetto della citata istanza, rammentando al proponente la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'immagine relativa alla "vista verso nord dell'area di intervento" riportata a pag. 52 non è riferita all'area di intervento bensì alla particella 157 del foglio 126;
2. dal confronto tra le ortofoto SIT Puglia 2006 e SIT Puglia 2010 emerge una modifica della copertura boschiva nell'intorno dell'area di intervento e, in particolare del margine orientale del complesso boscato ricompreso nelle particelle 559, 592 e 593, con conseguente riduzione della superficie forestale. A seguito di tale modifica, il margine del bosco appare difforme rispetto a quello riportato nella Tav. 4. A tale riguardo si ritiene opportuno acquisire ogni informazione utile a chiarire l'iter amministrativo presupposto a detta trasformazione dello stato dei luoghi;

3. secondo quanto riportato nelle Tavole 4 e 5, l'ubicazione dell'area di intervento è situata ad una distanza inferiore a m 25 dal limite dell'area boscata. Ciò si pone in contrasto con le indicazioni che sarebbero state impartite dal "Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Martina Franca" (ibidem, p. 55) di cui tuttavia non vi è alcuna attestazione formale nella documentazione agli atti dello scrivente Ufficio;
4. contrariamente a quanto affermato: "Il lotto di intervento dal punto di vista della vegetazione, della flora e della fauna non presenta caratteristiche significative di particolare interesse da preservare" (ibidem, p. 60) l'area di intervento è interclusa in un area boschiva in cui è evidente la presenza dell'habitat di interesse comunitario "Querceti di Quercus trojana" relativamente al quale non viene fornita alcuna analisi delle potenziali incidenze sul predetto habitat;
5. non viene fornita alcuna indicazione relativa all'"(...) ampia piantumazione di specie arboree, arbustive e prative tipiche dell'area";
6. l'area di intervento, come rilevato precedentemente, è ricompresa nell'area di rispetto boschi per cui valgono le prescrizioni e divieti di cui all'art. 63 delle N.T.A. del PPTR;
7. la realizzazione delle previsioni di piano determinano inevitabilmente impatti diretti sul popolamento forestale precedentemente descritto, attesa l'estrema vicinanza al bosco delle strutture da realizzare, oltre che precludere permanentemente la possibilità di espansione dell'habitat 9250 nell'area di intervento individuata;
8. secondo le cartografie delle aree di interfaccia messe a disposizione dal Centro Funzionale Regionale multirischio (CFRm) in collaborazione con il Centro Operativo Regionale (COR) della Protezione Civile della Regione Puglia, consultabile mediante [webgis1](#), è classificata a "media pericolosità";
9. l'eventuale attuazione dell'intervento determina la costituzione di una zona di interfaccia urbano/foresta ossia di un luogo, secondo la definizione della National Wildland/Urban Fire Protection Conference (NW/UFCP) del 1987, dove l'area naturale e quella urbana, si incontrano e interferiscono reciprocamente² con possibili incidenze negative a danno del popolamento forestale in caso di incendi boschivi originati dall'edificato;
10. il citato parere espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. n. 13239 del 13/03/2008 appare inconferente essendo riferito esclusivamente al "Progetto di una casa isolata bifamiliare" e non già al complesso di interventi valutati in questa sede

1 <http://www.protezionecivile.puglia.it/public/plugins/wrap/wrap.php?4>

2 Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014" della Regione Puglia, p. 278. <http://www.protezionecivile.puglia.it/public/news.php?extend.630.10>

il SUE del Comune di Martina Franca, con nota prot. 48768/14 dell'08/10/2014, acquisita al prot. AOO_089/09/10/2014 n. 8929 trasmetteva la seguente documentazione:

1. elaborato relativo a osservazioni/chiarimenti e documentazione integrativa all'istruttoria prot. AOO_089/18/09/2014 n. 8086;
2. Tav. A - Relazione tecnica;
3. Tav. 1 - Stralcio di P.R.G. e di P.P.;
4. Tav. 1/a - Inquadramento Urbanistico e Territoriale;
5. Tav. 2 - Rappresentazione su mappa catastale dell'area di intervento;
6. Tav. 2/A - Sovrapposizione dell'intervento su stralcio catastale e P.P.;
7. Tav. 2/B - Documentazione fotografica;
8. Tav. 3 - Piano quotato dell'area e sez. trasversali e longitudinali;
9. Tav. 4/A - Planimetria generale con suddivisione in lotti su mappa catastale - limite area boschiva secondo P.P. vigente;
10. Tav. 5 - Planimetria con tipi edilizi di progetto;
11. Tav. 5/A - Planimetria con tipi edilizi di progetto; limiti area boschiva secondo stato dei luoghi -

individuazione area a seminativo;

12. Tav. 6 - Profilo altimetrico dell'edilizia di progetto;

13. Tav. 7 - Standard urbanistici - localizzazioni;

14. Tav. 7/A - Standard urbanistici - limite area boschiva secondo stato dei luoghi;

15. Tav. 8 - Urbanizzazioni primarie esistenti

atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi, la documentazione tecnica fornita e le osservazioni trasmesse, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 2 - "valutazione appropriata" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Descrizione della proposta di variante

Secondo quanto prospettato nella documentazione acquisita al prot. n. AOO_089/10/04/2014 n. 3592, "la proposta di variante al P.P. Giuliani è finalizzata ad una nuova configurazione e consistenza dei lotti n.ri 71 - 76 - 78 e 83, in linea con le modifiche ed adeguamento apportate dalla L.R. 56/80 e del parere di competenza dell'Ispettorato Regionale delle Foreste (v. allegato f) che limitava la realizzazione di interventi edificatori alle zone non interessate da bosco così come recepito dalla Deliberazione del C.C. n. 116 del 22 maggio 1990. Pertanto, si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni ambientali, mediante la delocalizzazione delle volumetrie dei lotti di Piano Particolareggiato sul terreno adibito a seminativo, ossia "privo di vegetazione arborea ed arbustiva e priva di habitat o specie di interesse comunitario..." ESCLUDENDO INTERVENTI SULLA SUPERFICIE DI LOTTO INVESTITA DALL'HABITAT COMUNITARIO " Querceti di Quercus trojana" cod. 9250, in linea con il parere rilasciato dalla Provincia di Taranto - 9 ^ Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette- Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" - Servizio: Valutazione d'Incidenza Ambientale (v. allegato a), soggetto competente in materia ambientale" (Valutazione di incidenza ambientale, p. 51). "Nella fattispecie, l'area di intervento è stata suddivisa in quattro lotti individuati con i numeri 71/a - 76/a- 78/a e 83/a di superficie diverse tra loro ma comunque superiore alla superficie minima di intervento di 2.000,00 mq prevista dalle N.T.A. del P.P." (ibidem, p. 53).

Con particolare riferimento agli indici e parametri urbanistici di progetto si afferma quanto segue (ibidem, pp. 55 - 57):

- superficie edificabile pari a m² 10.479,00, indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 0,453 e il volume edificabile pari a m³ 4.746,90;

- distanze: "Considerando che, le p.lle n.ri 559, 592, 593 e 594, sono parzialmente interessate da vegetazione arborea/arbustiva, gli edifici di progetto, così come previsto nel parere di Valutazione di

Incidenza Ambientale prot. n.13239 del 13/03/2008 Settore Ecologia e Ambiente - Prov. di Taranto, (v. il contenuto dell'allegato a) vengono posizionati nella parte di area adibita a seminativo e perciò ad una distanza di ml. 25,00 dal confine dal lato ovest dell'area di intervento in ottemperanza alle indicazioni del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Martina Franca ed esplicitato nella TAVOLA n.ro 4 di progetto. La distanza dei fabbricati dai confini dei lotti è superiore a ml.5,00 e la distanza dei fabbricati tra loro è maggiore di quanto richiesto dalle N.T.A. (v. TAVOLA n.ro 4 di progetto)".

- tipologie edilizie: "Poiché le sagome edilizie riportate nel P.P. Giuliani hanno carattere puramente indicativo (v. allegato e - art. 9 N.T.A., allegato al Certificato di destinazione Urbanistica), gli edifici di progetto costituenti il P.P. in variante sono stati previsti come edifici residenziali plurifamiliari costituiti da tre alloggi al piano rialzato e tre alloggi al primo piano per i lotti 71/a e 76/a e di due alloggi per il lotto 78/a, mantenendo l'allineamento planimetrico e l'ubicazione di previsione originaria.";

- viabilità di accesso ai lotti: "La strada interna a servizio dei lotti edificabili sarà realizzata, con una larghezza costante di ml.6,00, sul terreno limitrofo a quella edificabile ed esattamente nella p.lla 587 avendo la Ditta "SISTO S.r.l." (come riportato in ATTI allegati alla relazione tecnica) acquisito diritto alla servitù di passaggio pedonale e carrabile e successiva delega (v. ALLEGATO 1 alla relazione tecnica), da parte del proprietario dello stesso fondo, alla esecuzione delle opere necessarie per la sua realizzazione. Si evidenzia che il tracciato della strada occupa esclusivamente la parte a "seminativo" della p.lla 587 come si può leggere nella TAVOLA 4 di progetto, che riporta la delimitazione precisa dell'area boschiva tracciata con RILIEVO reale dei luoghi. La strada da realizzare si innesta sulla p.lla n° 562 del Foglio di mappa 126 che è di pubblica proprietà."

- aree a standard:

1. area a verde di pertinenza in misura maggiore del 40% richiesto;

2. parcheggio esterno in misura maggiore di mq.2/ab. + 1/10 di V

3. un posto macchina per ogni 250 mc. di costruzione in piano interrato. Pari a n°19 posti macchina

- aree adibite a verde: "Sarà destinata ad area verde di pertinenza tutta la zona ricoperta da vegetazione boschiva che sarà integrata con il verde da realizzare in prossimità degli edifici per una superficie non inferiore al 40% dell'area edificabile. All'interno dell'area verde da integrare alla zona boschiva, sarà prevista la realizzazione di una piccola piscina condominiale ed un camminamento pedonale di servizio per i necessari lavori di manutenzione";

- aree adibite a parcheggi: "Nel rispetto delle N.T.A. per la realizzazione dell'area a parcheggio viene considerato:

- parcheggio esterno dato da 2 mq/ab. Da distribuire su ciascuno dei quattro Lotti + la superficie a parcheggio derivante da 1/10 di volume realizzato in ciascun lotto;

- un posto macchina per ogni 250 mc. di costruzione da realizzare in piano interrato compatibilmente con la presenza o meno del vincolo idrogeologico.

Le superfici a parcheggio esterno riportate nel presente P.P. in variante, potranno essere, in sede di progettazione esecutiva, modificate per quanto attiene la loro ubicazione nel rispetto comunque degli standards previste dalle N.T.A."

Osservazioni/chiarimenti presentate

Con nota acquisita al prot. AOO_089/09/10/2014 n. 8929 sono stati presentati i seguenti osservazioni/chiarimenti a quanto rilevato dall'Ufficio scrivente con nota prot. AOO_089/18/09/2014 n. 8086:

1. documentazione fotografica integrativa che rappresenta l'area di intervento, con indicazione dei punti di presa, differentemente da quanto rilevato al punto 1 della nota prot. AOO_089/18/09/2014 n. 8086 dell'Ufficio scrivente;

2. si afferma che dal confronto dell'ortofoto 2006 e 2011 "(...) si evince una differenza della copertura boschiva nell'interno dell'area di intervento, poiché sembrerebbe che è stata rimossa tutta la vegetazione spontanea di erbacce di scarso pregio presente, preservando le specie arboree e arbustive

presenti nell'habitat di interesse comunitario "Querceti di Quercus trojana", a seguito di pulizia e ed aratura del terreno, distruggendo le cattive erbe presenti. D'altronde, il tutto sarebbe confermato poiché tale "presunta" difformità la si evince anche nel terreno limitrofo di altra proprietà, lungo il perimetro Nord, Nord-Est, Sud-Est e Sud". Inoltre, "(...) poiché il proponente del programma costruttivo, in quell'arco di tempo (2005 - 2010) non era proprietario del terreno (v. atto pubblico allegato alla presente nota) non esiste alcuna informazione utile a chiarire l'iter amministrativo presupposto alla trasformazione dell'area oggetto di intervento, precisando che il confine reale dell'area a seminativo a margine del bosco è quella riportata negli elaborati tecnico grafici allegati alla presente nota";

3. si precisa che dall'analisi della Tav. 2A "l'area oggetto di intervento non è interessata da aree boschive individuate da aree boschive" e pertanto "(...) è possibile intervenire riformulando una nuova consistenza dei lotti di intervento, in variante al Piano Particolareggiato, il linea con il parere favorevole espresso dall'ispettorato Regionale delle Foreste ai fini dell'approvazione del P.P. Giuliani "B" con delibera di C.C n. 116 del 22/05/1990" (...) inoltre, "lo stesso concetto è stato ribadito ed è contenuto nel parere favorevole espresso dalla Provincia di Taranto, prot. n.ro 13239 del 13/03/2008 integrato con una "Nota esplicativa" della Provincia di Taranto PTA/2012/0051917/P del 05/06/2012 all'esito del sopralluogo effettuato il 18/05/2012 con il Corpo Forestale dello Stato per la verifica dell'effettivo stato dei luoghi". Si afferma altresì che "le sagome edilizie insistono nell'area libera (seminativo) ad una distanza di 25,00 ml dal confine catastale di altra ditta, come concordato verbalmente in sede di sopralluogo con il Corpo forestale, bensì tale confine coincide anche con la perimetrazione dell'area boschiva sullo stralcio di piano particolareggiato";

4. con riferimento a quanto osservato ai punti 4. e 5., a riguardo delle potenziali incidenze sull'habitat forestale presente in stretta vicinanza all'area di intervento si afferma che "il programma costruttivo non produrrà effetti negativi e di notevole impatto sul paesaggio ed ambiente circostante, preservando le specie rinvenute nell'area di intervento ed escludendo interventi di qualsiasi natura sulla superficie investita dall'habitat comunitario 9250 con la piantumazione di arbusti sempreverdi (leccio) e piante arboree come rosmarino e alloro, ad integrazione dell'area boschiva presente senza generare riduzioni dell'area dell'habitat, né perturbazioni o frammentazioni della specie preservando la flora e la fauna senza ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali del sito comunitario" inoltre si sostiene che l'intervento "non modifica in maniera sostanziale tutto l'ecosistema dell'area circostante poiché la piantumazione di essenze autoctone, già presenti nell'area, previste in progetto, si integreranno con l'esistente, con la possibilità di estensione e omogeneizzazione della specie anche nell'area di intervento";

5. con riferimento al punto 6. della predetta nota dello scrivente Ufficio si dichiara che "(...) l'area di intervento rientra tra i "Territori Costruiti" giusta delibera di C.C. n. 45 del 20 dicembre 2010 attestata dalla Regione Puglia con nota del 29.04.2011 prot. n. 3801 così come definiti dall'art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./p, in cui non trovano applicazione le N.T.A. del titolo II (ATE) e III (ATD), con la finalità di escludere dall'applicazione rigorosa della normativa del P.U.T.T./p quali: autorizzazione paesaggistica, parere paesaggistico, attestazione di compatibilità paesaggistica e verifica di compatibilità paesaggistica per qualsiasi intervento";

6. in relazione a quanto rilevato dallo scrivente in merito ai rischi di incendio di interfaccia è stato affermato che "l'attuazione dell'intervento non determina la costituzione ex novo di volumi architettonici di interfaccia urbano/foresta, poiché nell'area esistono già edifici a discapito di superfici verdi, ed inoltre non vi sono interferenze reciproche tra l'area naturale e quella urbana". Sia afferma altresì che l'impiego dei materiali eco - bio sostenibili e rinnovabili, in abbinamento "alla progettazione delle norme tecniche di prevenzione incendi, renderà l'intervento compatibile con la zona di interfaccia urbano/foresta riducendo al minimo il pericolo di incendio e le incidenze negative a danno del popolamento forestale";

7. con riferimento infine a quanto rilevato al punto 10, sono stati ulteriormente richiamati i pareri resi dalla Provincia di Taranto con le note prot. 13239 del 13/03/2008 e prot. PTA/2012/ 0051917/P del 05/06/2012

Descrizione del sito di intervento

La superficie di edificabile è ubicata all'interno delle particelle n. 559, 592, 593, 594 (tutte ex 158), parte della 587 (ex 159) del foglio 126 del Comune di Martina Franca ed è estesa complessivamente m² 10.479,00 suddivisa nei lotti 71/a (m² 3.070,00), 76/a (m² 3.070,00), 78/a (m² 2.320,00) e 83/a (m² 2.019,00). Tale area è tipizzata dal vigente P.R.G. come zona "E4" di espansione estensiva - case isolate".

L'intera superficie rientra nel SIC "Murgia di Sud - Est" così caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly3:

3

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr005ta.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Percorsi substepnici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 5%

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%

Querceti di *Quercus trojana* 20%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 10%

Foreste di *Quercus ilex*

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli:

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*; *Elaphe situla*; *Testudo hermanni*; *Bombina variegata*.

Pesci:

Invertebrati: *Melanargia arge*

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "C";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco" e "bosco buffer";
- ATD Vincoli e segnalazioni: "Zona Trulli";
- ATD Vincoli faunistici: Oasi di protezione "Trazzonara"

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- UCP - Aree di rispetto boschi (m 100);

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Murgia di Sud - Est")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UCP - paesaggi rurali: Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli

Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli

Figura territoriale: Valle d'Itria

Si rileva altresì che l'area di intervento è interclusa in un popolamento forestale riconducibile all'habitat 9250 (Querceti a *Quercus trojana*) e, più in particolare, inquadrabile nell'associazione *Euphorbio apii-Quercetum trojanae* Bianco, Brullo, Minissale, Signorello & Spampinato 1998 attribuita all'alleanza dei boschi sempreverdi di leccio *Fraxino ornis-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003 (ordine *Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934, classe *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950). I fragneti termofili dell'associazione *Euphorbio apii-Quercetum trojanae* sono in rapporto dinamico con la macchia a *Pistacia lentiscus* e *Olea europaea* var. *sylvestris* dell'associazione *Coronillo emeroidis-Pistacietum lentisci* Biondi e Guerra 2008 e con garighe a cisti che si sviluppano nelle aree percorse dal fuoco⁴.

⁴ <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=156>

Considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;
- il Comune di Martina Franca e la Provincia di Taranto, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento;

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Murga di Sud - Est", cod. IT9130005 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto si esprime parere favorevole a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. al fine di porre in essere le opportune misure di tutela della superficie forestale caratterizzata dalla presenza dell'habitat 9250 "Querceti di *Quercus trojana*", anche in considerazione degli aspetti connessi alla costituzione di una zona di interfaccia edificato/foresta e del relativo rischio sia per la superficie boscata e sia per l'edificato da realizzare, l'intervento potrà essere realizzato ad una distanza non inferiore a m 25,00 dal limite reale del bosco così come riportato nella documentazione trasmessa (Tav. 5/A);
2. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
3. tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003 e coerenti con la vegetazione caratterizzante il bosco limitrofo all'area di intervento;
4. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti

da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

6. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

- di esprimere parere favorevole per il Piano particolareggiato in variante al P.P. Giuliani "B" adeguato alle prescrizioni regionali ex Legge 56/80, autorità procedente: Comune di Martina Franca (TA) - SUE - Servizio Edilizia per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto procedente: Comune di Martina Franca (TA) - SUE - Servizio Edilizia;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Servizio Assetto del Territorio, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio
Ing. Antonello Antonicelli
